



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 17 Dicembre 2019

DELIBERA N° 55

Id. Delibera 1720904
Id. Proposta 1720864

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27 LUGLIO 2017 E N. 42 DEL 26 SETTEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciannove (2019) addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore 15:25, nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di I convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE BONO AVV. ALESSANDRO**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE PECORARO DOTT. VINCENZO**

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1 FIORAVANTI MARCO	SI	18 MASSI DANIELA	SI
2 AGOSTINI MAURO	SI	19 NARCISI CARLO	NO
3 AMELI FRANCESCO	SI	20 NARDINI EMIDIO	SI
4 ASCARINI MARIKA	SI	21 PAGLIACCI ALESSIO	SI
5 BONO ALESSANDRO	SI	22 PANTALONI FRANCESCA	NO
6 CAMELA ELEONORA	NO	23 PETRACCI PATRIZIA	SI
7 CANNELLA STEFANO	SI	24 PREMICI EMIDIO	SI
8 CANZIAN ANTONIO	NO	25 PROCACCINI ANGELO	SI
9 CAPPELLI LUCA	SI	26 ROSA ALESSIO	SI
10 CELANI PIERO	NO	27 SEGHETTI PIERA	SI
11 CENCIARINI FLAVIA	NO	28 SIMONETTI MAURIZIO	SI
12 DI MICCO MASSIMILIANO	NO	29 STIPA ELENA	SI
13 FILIAGGI ALESSANDRO	SI	30 TACCHINI MARIO	SI
14 FRENQUELUCCI PIETRO	SI	31 TAMBURRI MASSIMO	SI
15 GIRARDI MICAELA	SI	32 TRONTINI LAURA	SI
16 LATTANZI LUIGI	NO	33 VISCIONE FRANCESCO	NO
17 MANCINI VINCENZO	SI		

Totali: presenti: 24

Totali assenti: 9

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono ora presenti in aula il Sindaco Marco Fioravanti e n. 27 consiglieri (totale n. 28).

Risultano assenti i Consiglieri comunali Celani Piero, Camela Eleonora, Canzian Antonio, Cenciarini Flavia e Viscione Francesco.

Sono, altresì, presenti gli Assessori Silvestri Giovanni Vice Sindaco, Acciarri Monica, Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Corradetti Dario, Ferretti Donatella Giuseppina, Vallesi Monia e Volponi Maria Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, riguardante:

“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2018 – relazione sull’attuazione della revisione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017.”

Il Presidente comunica che sulla presente proposta di deliberazione il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Inoltre, la IX Commissione consiliare permanente “Servizi Comunali (Gestione dirette, partecipate e affidate a terzi)” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 13/12/2019 e ha espresso parere favorevole all’unanimità e che in tal caso ai sensi dell’ art. 54, comma 1, del Regolamento del Consiglio non si procede alla discussione generale e concede la parola all’Assessore Corradetti Dario per relazionare sull’argomento.

Relazione dell’Assessore Corradetti Dario.

Nel frattempo escono i Consiglieri Comunali Emidio Nardini (27), Carlo Narcisi (26) e Massimiliano Di Micco (25): presenti n. 25.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];

- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;

- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla

convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il predetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni Pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute: una periodica (art. 20 comma 1) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) scaduta al 30 settembre 2017;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

VISTO, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 29 maggio 2009 ad oggetto: Legge 244/07, art. 2, commi 27-28-29 in materia di società partecipate - determinazioni ed indirizzi.
- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto Sindacale n. 27 del 23/06/2015, e la relazione sui risultati conseguiti approvata con decreto sindacale n. 19 in data 24/05/2016;
- le deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017, con le quali sono state condotte le revisioni straordinarie delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno;

- la deliberazione consiliare n. 53 del 4 dicembre 2018 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018;

RILEVATO che con le deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017 è stata deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 23 settembre 2016, prevedendo quale misura di razionalizzazione l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Partecipazione del 5,56% detenuta nella società SAT spa: la società ha ad oggetto un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016. A ciò si aggiunga che la Società risulta priva di dipendenti, nell'ultimo triennio ha conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 ed è in perdita sistematica da oltre 5 anni. La società inoltre non svolge attività in favore del Comune di Ascoli Piceno, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.
- Partecipazione del 10% (nel marzo 2017 la partecipazione si è ridotta dal 55% al 10%) detenuta nella società Piceno Gas Vendita: i servizi forniti dalla Piceno Gas Vendita srl, in riferimento all'inquadramento dell'attività in base alla lettura del D. Lgs. 175/2016, non rientrano né tra i servizi di interesse economico generale né tantomeno tra i servizi di interesse generale;

RITENUTO necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Ascoli Piceno detiene partecipazioni alla data del 31.12.2018, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dall'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è composto dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte secondo la deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti e nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione".

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTA, dunque, la relazione sull'attuazione della Revisione Straordinaria adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017, come risultante dall'Allegato B al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che sono oggetto di ricognizione (art. 2, comma 1, lett. L del T.U.) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO il parere della IX Commissione Consiliare permanente Servizi Comunali (gestione dirette, partecipate e affidate a terzi), che in data ha espresso parere Favorevole;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs., espressi dal Dirigente del Servizio Bilancio e Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile. di regolarità tecnica e contabile del dirigente del servizio Bilancio e Partecipate;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti come risulta dal verbale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), nessun voto contrario, n. 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, FRENQUELUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO e TAMBURRI MASSIMO), espressi per alzata di mano dai n. 25 componenti il Consiglio Comunale presenti, di cui n. 21 votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 31.12.2018, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:

<u>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>						
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta	
A	B	C	D	E	F	

Dir_1	ASCOLI RETI GAS SRL	Diretta	GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	100,00	LA SOCIETA' ASCOLI RETI GAS SRL OPERA NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATTRAVERSO CONDOTTE E LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AL MEDESIMO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI (ART. 4 COMMA 1, D. LGS. N. 175/20106) NONCHE' DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 175/2016) E NON RICADE IN ALCUNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO
Dir_2	ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL	Diretta	GESTIONE SERVIZI, RIFIUTI INTEGRATO, VERDE PUBBLICO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60,00	LA SOCIETA' OPERA NEL SETTORE DELL'IGIENE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED E' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL POLO RELUCE. SVOLGE INOLTRE SERVIZI NEL CAMPO DELLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI (ART. 4 COMMA 1, D. LGS. N. 175/20106) NONCHE' DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 175/2016) E NON RICADE IN ALCUNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO
Dir_3	ASTERIA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER LA RICERCA APPLICATA SCARL IN LIQUIDAZIONE	Diretta	RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO AGROALIMENTARE, AMBIENTALE ED ENERGETICO	1,02	CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/03/2013 (ATTO NOTARILE DI SIL VIA PARLAMENTI N. 1019 RACC. N. 739) LA SOCIETA' E' IN FASE DI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SENTENZA N. 44 DEL 03/10/2013. CURATORE FALLIMENTARE DOTT. CASTAGNA MASSIMILIANO NOMINATO CON ATTO DEL 03/10/2013
Dir_4	CHIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Diretta	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	17,88	LA SOCIETA' OPERA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ED E' IL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 MARCHE SUD. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI (ART. 4 COMMA 1, D. LGS. N. 175/20106) NONCHE' DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 175/2016) E NON RICADE IN ALCUNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO
Dir_5	PICENO SVILUPPO SCARL IN LIQUIDAZIONE	Diretta	GESTIONE DEI PATTI TERRITORIALI, SVILUPPO DEL TERRITORIO PICENO	1,17	CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO E' STATA EMESSA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO N. 35 DEL 06/06/2016 ED E' STATO NOMINATO CURATORE FALLIMENTARE IL DOTT. DI BUO'

						MARIO.
Dir_6	START SPA	Diretta	TRASPORTO PUBBLICO PERSONE A MEZZO BUS	32,24	LA SOCIETA' OPERA NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI SU STRADA IN BASE A CONTRATTI DI SERVIZIO REGIONALI E COMUNALI CON ATTIVITA' PREVALENTE NELLA ZONA DENOMINATA BACINO AP/2. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI (ART. 4 COMMA 1, D. LGS. N. 175/20106) NONCHE' DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 175/2016) E NON RICADE IN ALCUNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO	
Dir_7	TECNOMARCHE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLE MARCHE SCARL IN LIQUIDAZIONE	Diretta	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLE MARCHE	0,18	IN DATA 19/06/2015 L'IMPRESA HA DEPOSITATO, PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, DOMANDA CONTENENTE RICORSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA. CON PROVVEDIMENTO DEL 30 NOVEMBRE 2015 LA SOCIETA' E' IN FASE DI SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE. CURATORE FALLIMENTARE: ALLEVI MARIA GIOVANNA	
Dir_8	START PLUS SCARL	Indiretta	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, BACINO AP2	27,0816	LA SOCIETA' OPERA NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI SU STRADA IN BASE A CONTRATTI DI SERVIZIO REGIONALI E COMUNALI CON ATTIVITA' PREVALENTE NELLA ZONA DENOMINATA BACINO AP/2. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI (ART. 4 COMMA 1, D. LGS. N. 175/20106) NONCHE' DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 175/2016) E NON RICADE IN ALCUNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO	

3. di approvare la relazione sull'attuazione della Revisione Straordinaria adottata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017 come risultante dall'Allegato B al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalita' da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;

Successivamente

Comune di Ascoli Piceno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), nessun voto contrario, n. 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, FRENQUELUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO e TAMBURRI MASSIMO), espressi per alzata di mano dai n. 25 componenti il Consiglio Comunale presenti, di cui n. 21 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000



Stampa diagonale: COMUNE DI ASCOLI PICENO

PAGINA BIANCA ANNULLATA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 del D.L.gs. del 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.)

Esaminata la proposta di deliberazione la sottoscritta esprime il seguente parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Ascoli Piceno, 5/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE ECONOMICHE
(D.ssa Cristina Mattioli)



REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PAGINA BIANCA ANNULLATA

